"La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra culture e della tolleranza" L.40/98 art.36

## PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA PER STUDENTI NAI (Neo arrivati in Italia)

La presenza di alunni di lingua madre non italiana nei licei è un fenomeno limitato rispetto ad altre scuole superiori, ma non per questo trascurabile. L'offerta formativa declinata nei diversi indirizzi presenti nel nostro istituto può incontrare le aspettative di studenti non italofoni motivati verso un percorso di studi di notevole valore culturale e disposti ad un impegno costante e significativo.

Il protocollo d'accoglienza è quindi un documento che, deliberato dal Collegio Docenti sulla base del comma 4 dell'art. 45 del DPR 394 del 31/8/99<sup>1</sup> e poi parte integrante del PTOF, contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti l'inserimento degli alunni non parlanti la lingua italiana come lingua madre, al fine di prevenire il disagio e favorirne l'integrazione con gli studenti italofoni; definisce inoltre compiti e ruoli degli operatori scolastici in materia, traccia strategie possibili ed individua pratiche condivise.

FASE 1	Al momento dell'iscrizione la segreteria raccoglie informazioni per capire se si tratta di studenti stranieri di recente arrivo oppure di studenti con frequenza di scuola italiana inferiore a due anni. Mette a disposizione del referente per gli stranieri queste informazioni.	
FASE 2	Il Referente per gli stranieri organizza – eventualmente insieme al Coordinatore (se si tratta di un inserimento in corso d'anno) un primo colloquio informativo con la famiglia e lo studente. Se le difficoltà di comunicazione con la famiglia impediscono un efficace scambio di informazioni, il referente si occuperà di contattare gli uffici del Comune di residenza dello studente per chiedere l'intervento di un mediatore linguistico/culturale.	
FASE 3		

## Strategie di sostegno all'apprendimento, in particolare per quanto riguarda l'italiano come L2

In merito alla prima rilevazione del livello di conoscenza della lingua italiana da parte degli alunni di lingua madre non italiana, si possono prevedere tre tipi di situazioni di partenza:

1.	assimilabile al <b>B2 o superiori</b> , con carenze lievi e caratterizzate per le abilità di lettura e scrittura;	Il CdC può eventualmente predisporre un PDP.
2.	studente con livello linguistico <b>B1 o</b> assimilabile al <b>B2, ma con gravi</b> carenze per l'italiano "dello studio" e/o per le abilità di lettura e scrittura;	Il CdC valuta l'adozione di un PDP in alcune discipline.
3.	studente con livello linguistico inferiore al B1.	Per gli studenti che manifestano considerevoli difficoltà di tipo linguistico il CdC. può individuare quindi, se necessario, percorsi facilitati o, nei casi più difficili, per obiettivi minimi (ipotizzando così un livello minimo di

conoscenze e/o competenze per raggiungere la sufficienza). Il percorso, formalizzato in un PDP, può essere rivisto e corretto *in itinere* e già dagli scrutini del primo trimestre. Il percorso non garantisce la promozione, ma è lo strumento per aiutare gli studenti di diversa lingua madre inseriti nella scuola italiana a superare le iniziali difficoltà e, di fronte ad adeguata motivazione e ad un impegno costante, può costituire la premessa per una valutazione articolata nell'arco dei due anni.

Il percorso si può dunque applicare al primo anno di frequenza dello studente e la documentazione relativa viene conservata nel fascicolo personale dello studente.

## Successo scolastico e valutazione

i Consigli di Classe possono prendere in considerazione, tutti o solo in parte, i seguenti indicatori per giungere ad una **valutazione formativa** rispetto ad una "certificativa":

- 1. i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati;
- 2. i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati, entro il Piano Didattico Personalizzato;
- 3. il percorso scolastico pregresso;
- 4. gli obiettivi raggiunti, rispetto alla situazione di partenza, educativi e didattici, trasversali e disciplinari, nei tempi più lunghi previsti;
- 5. i risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano L2 ("lingua per comunicare" e "lingua per lo studio") sia in termini di risultati effettivi, sia in termini di attestazioni prodotte (attestati di frequenza o altre certificazioni di competenza), sia in termini di espletamento degli impegni presi dalla famiglia e dallo studente come la frequenza di corsi aggiuntivi interni o esterni all'istituto;
- 6. la motivazione;
- 7. la partecipazione;
- 8. l'impegno;
- 9. la progressione e, con particolare attenzione, le potenzialità di apprendimento nei termini di una previsione di sviluppo dello studente.

Tenendo in considerazione il fatto che lo studente sta attraversando una "fase ponte" di acquisizione della lingua italiana comunicativa e quindi di **passaggio dalla lingua per comunicare alla lingua per studiare**, e che per tale passaggio occorrono tempi più lunghi per raggiungere le stesse prestazioni dei compagni italiani, il Consiglio di classe potrà scegliere di:

- 1. calendarizzare la valutazione in corrispondenza agli obiettivi annuali o biennali;
- 2. tenere in considerazione come primo elemento il recupero dello svantaggio linguistico,
- 3. come secondo quello degli obiettivi trasversali,
- 4. e come terzo l'acquisizione delle competenze minime,
- 5. tenere in considerazione i progressi in italiano L2 in alcune o tutte le materie e/o come crediti formativi.

In caso di **assegnazione di debiti**, se ne sconsiglia il numero eccessivo, al fine di privilegiare la concentrazione sull'apprendimento della lingua italiana e sulle materie d'indirizzo.

## Normativa minima di riferimento

Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, Febbraio 2017

C.M. n. 24 dell'1 marzo 2006; art. 45 del DPR 394 del 31-8-99; art. 4 del D.leg.vo 76/2005.

Per la piena integrazione di tutti nella scuola e l'educazione interculturale come orizzonte culturale e opzione educativa nazionale: C.M. 879/1989 n. 301; C.M. 26/7/1990 n. 205; Pronunce del Consiglio Nazionale della P.I. del 24/3/1993 e del 15/6/1993; C.M. del 2/3/1994 n. 73; Legge 40/98, art. 36, non modificato dalla Legge 189/02.

Per la tutela del diritto di accesso a scuola del minore straniero e per il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione anche dei minori stranieri presenti sul territorio dello stato: Legge n. 40 del 6 marzo 1998 e decreto legislativo del 25 luglio 1998; Legge n. 144 del 17 maggio 1999; D.P.R. 31/8/1999 n. 394; Legge Bossi-Fini n. 189 del 30 luglio 2002 e modifiche; Legge 53/2003; Decreto Legislativo n. 76 del 15 aprile 2005.

Per la costruzione di soluzioni appropriate e specifiche al problema: *D.P.R. 275/99; C.M. 2/3/1994; C.M. 155/2001; C.M. 160/2001; C.M. 24/2006.* 

Per consentire l'iscrizione in qualsiasi momento dell'anno, e anche in assenza di documentazione: *D.P.R.* 394/99, art. 45; C.M. del 23 marzo 2000, n.

87; C.M. del 5 gennaio 2001, n. 3; C.M. del 28 marzo 2002, n. 87; C.M. del 23 dicembre 2005, n. 9; D.P.R. 394/99.